

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI  
PROGETTAZIONE**

**ART. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente capitolato reca le clausole contrattuali da applicarsi ai contestuali affidamenti di incarichi di progettazione a Professionisti o a Società esterne all’Opera, ulteriori rispetto a quelle previste nella convenzione di affidamento dell’incarico, di seguito denominata “convenzione”. -----

**ART. 2 - Obblighi del Professionista relativi alla progettazione**

1. Nel corso della progettazione oggetto della convenzione, il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l’approvazione dell’opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura dell’Opera. -----

2. Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Direttore ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l’esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell’opera oggetto della progettazione. -

3. Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia. -----

4. Il Professionista, fino al momento dell’approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Direttore intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per “integrazioni” le richieste avanzate con nota del

Direttore e finalizzate, a giudizio dello stesso Direttore, a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Opera ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti. -----

5. Il Professionista si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dal Direttore, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta indicati nella convenzione, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo. -----

6. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 269, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Direttore e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Opera e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. -----

7. Rimane salvo il diritto dell'Opera di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati. -----

**ART. 3 - Attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico**

1. L'Opera si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della convenzione medesima. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della convenzione.-----

**ART. 4 - Modalità di pagamento**

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Opera della fattura emessa dal Professionista. -----

2. Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria dell'Opera, presentando la fattura vistata dal Direttore. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico dell'Opera.-----

3. Nel caso di rideterminazione dell'onorario, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati progettuali deve, in ogni caso, essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato dal Direttore al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e comunque non prima, ove necessario un atto aggiuntivo, della stipulazione dello stesso atto aggiuntivo. -----

4. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Direttore. -----

5. Relativamente all'incarico di direzione lavori, nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, il compenso relativo alla direzione lavori è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Opera del collaudo dei lavori eseguiti. Nessun compenso relativo alla direzione lavori o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati. -----

#### **ART. 5- Varianti progettuali**

1. L'Opera si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori, secondo il disposto dell'art. 51 della L. P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.. -----

2. L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal Direttore con sua determinazione e comporta la stipulazione di apposito atto contrattuale. -----

3. Il corrispettivo dovuto dall'Opera al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa. -----

4. Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Opera e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto dell'Opera di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni. -----

#### **ART. 6 - Recesso unilaterale dell'Opera**

1. L'Opera, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare, con determinazione del Direttore, l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico oggetto della convenzione, recedendo dalla stessa. Il recesso dell'Opera, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni. -----

#### **ART. 7 - Risoluzione per inadempimento**

1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Direttore in merito alla predisposizione degli elaborati progettuali ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti Organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, l'Opera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Opera di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni. -----

2. Qualora l'Opera intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Direttore, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della

progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'Opera in conseguenza dell'inadempimento. -----

3. L'Opera si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere la convenzione qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della Direzione Lavori dalla vigente normativa in materia. --

#### **ART. 8- Disponibilità del progetto**

1. Il progetto e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Opera, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Opera ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al Professionista all'uopo incaricato. -----

#### **ART. 9 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore e il Professionista.-----  
Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, deve essere acquisito il parere del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento, da sottoporre al medesimo Direttore.-----

2. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dall'Opera, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Tribunale competente per territorio. -----

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE

- dott. Paolo Fontana -

- arch. Massimo Scartezzini -